

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZANELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1989

Modifiche alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, in tema di riordnamento del trattamento pensionistico a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio erogato dall'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, le pensioni erogate dall'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio risultano assai limitate, nel loro ammontare, dalla disposizione dell'articolo 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, che prevede delle detrazioni, con incrementi progressivi, per i trattamenti di pensione superiori ai 5 milioni annui.

Molte lamentele sono giunte dai pensionati interessati, a causa dell'esiguità di tali trattamenti di pensione che, se potevano essere considerati congrui al tempo della legge in questione, dopo oltre quindici anni risultano essere grandemente erosi dalla svalutazione

monetaria. In particolare il problema è stato sollevato in una petizione, la n. 45, deferita all'esame della 11<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato cui, con il presente disegno di legge, si intende dare una risposta.

Il disegno di legge prevede l'elevazione della somma di riferimento di lire 5 milioni, definita nel citato articolo 25 della legge n. 12, a lire 20 milioni, con la conseguente rimodulazione delle riduzioni per gli ammontari superiori e con la previsione della riliquidazione delle pensioni in atto.

Per quanto concerne l'onere del disegno di legge, si fa presente che, stando ai dati disponibili, nel 1987 erano in corso 24.451

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trattamenti per pensioni di vecchiaia e 14.387 trattamenti per pensioni ai superstiti e che l'onere complessivo, riferito a quell'anno, che conseguirebbe alla abolizione delle riduzioni per le somme da 5 a 20 milioni, è calcolabile in 246.700 lire *pro capite* per le pensioni di

vecchiaia e in 190.000 lire per quelle ai superstiti, per un totale di lire 8.765.000.000.

A tale onere si può agevolmente far fronte con le risorse interne dell'istituto che ha presentato, per l'anno 1987, un utile di esercizio di oltre 89 miliardi.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'articolo 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (*Riduzione dell'importo delle pensioni*) - 1. Qualora dalla liquidazione della pensione di vecchiaia risulti un ammontare annuo della pensione in misura superiore a lire 20.000.000 sono operate le seguenti riduzioni:

- a) 10 per cento sulle somme comprese fra lire 20.000.000 e lire 25.000.000;
- b) 12 per cento sulle somme comprese fra lire 25.000.000 e lire 30.000.000;
- c) 14 per cento sulle somme comprese fra lire 30.000.000 e lire 35.000.000;
- d) 16 per cento sulle somme comprese fra lire 35.000.000 e lire 40.000.000;
- e) 18 per cento sulle somme comprese fra lire 40.000.000 e lire 50.000.000;
- f) 20 per cento sulle somme in eccedenza a lire 50.000.001».

2. I trattamenti di pensione in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidati ai sensi del comma 1.